



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 21 agosto 2023
(OR. en)**

12392/23

**AGRI 470
AGRIFIN 100
AGRIORG 97
AGRILEG 163
DELECT 113**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 5508 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 17.8.2023 che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle uova

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 5508 final.

All.: C(2023) 5508 final



Bruxelles, 17.8.2023
C(2023) 5508 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.8.2023

**che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle uova**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha consultato esperti degli Stati membri in seno al gruppo di esperti per i mercati agricoli, settore prodotti animali, in occasione delle riunioni del 25 agosto 2022, del 22 settembre 2022 e del 20 ottobre 2022.

Al momento della convocazione delle riunioni del gruppo di esperti, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio il progetto di atto delegato.

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato sul portale della Commissione europea "Di' la tua" dal 21 aprile al 19 maggio 2023 per raccogliere le opinioni dei cittadini e dei portatori di interessi. Sono pervenuti 34 contributi, di cui il 38 % da associazioni di imprese, il 26 % da cittadini dell'UE, il 21 % da imprese, il 12 % da ONG e il 3 % da altri portatori di interessi. La maggior parte dei contributi ha espresso sostegno alla proposta, ma alcuni hanno espresso preferenza per il regolamento esistente nella sua forma attuale. Alcuni contributi hanno criticato la deroga relativa alla stampigliatura delle uova nei centri di imballaggio. La deroga è stata tuttavia mantenuta perché il sistema di stampigliatura delle uova nei centri di imballaggio è ben consolidato e controllato in diversi Stati membri.

I partner dell'OMC sono stati informati.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica l'allegato VII, parte VI, per contrastare il rischio di falsa stampigliatura e migliorare la tracciabilità. La stampigliatura delle uova sarà consentita solo nel luogo di produzione. Le esenzioni da tale norma possono essere decise solo dagli Stati membri. In questi casi, la stampigliatura può essere effettuata presso il primo centro di imballaggio.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.8.2023

che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente"², la Commissione ha annunciato, tra l'altro, che riesaminerà le norme di commercializzazione al fine di prevedere la diffusione e la fornitura di prodotti dell'agricoltura sostenibili e di rafforzare il ruolo dei criteri di sostenibilità, tenendo conto del possibile impatto di tali norme sulle perdite e sugli sprechi alimentari.
- (2) L'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita per le uova di galline della specie *Gallus gallus*.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 consente la stampigliatura delle uova nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate. Ciò comporta un certo rischio di falsa stampigliatura, involontaria o volontaria, in quanto le uova provenienti da aziende e sistemi di produzione diversi possono essere mescolate e contrassegnate in modo errato. Inoltre, in caso di incidenti relativi alla sicurezza alimentare, ciò potrebbe comportare problemi di tracciabilità. Alla luce della domanda crescente dei consumatori, le norme in materia di tracciabilità dovrebbero essere rafforzate. I progressi tecnici hanno permesso di disporre di un'ampia gamma di tecnologie di stampigliatura a livello di azienda agricola.
- (4) La stampigliatura delle uova dovrebbe pertanto avvenire solo nel luogo di produzione. Occorre tuttavia tener conto del fatto che diversi Stati membri hanno già messo a punto sistemi di stampigliatura efficienti a livello dei centri di imballaggio. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a esentare le uova dalla stampigliatura sul luogo di produzione se questa viene effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate, purché tale esenzione sia proporzionata e non discriminatoria e non pregiudichi l'obiettivo della tracciabilità delle uova.
- (5) Al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per adeguare la legislazione nazionale, è opportuno che l'applicazione del presente regolamento abbia inizio solo 12 mesi dopo la sua pubblicazione.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

² COM/2020/381 final.

- (6) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è modificato come segue:

- (1) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 deve essere effettuata nel luogo di produzione.";

- (2) è inserito il seguente punto 2 bis:

"2 bis. Gli Stati membri possono, sulla base di criteri oggettivi, esentare le uova dall'obbligo di cui al punto 2 quando la stampigliatura è effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal [12 mesi a decorrere dalla pubblicazione].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.8.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN